



COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

Corso Cavour 89



PRG '97

VARIANTI PARZIALI AL PRG '97:

- 1) LOCALITA' SANT'ERACLIO - RECEPIMENTO CARTOGRAFICO OPERE PUBBLICHE STRADALI IN VIA LONDRA, VIA BERLINO E VIA FLAMINIA
- 2) LOCALITA' MOANO - ADEGUAMENTO CLASSIFICAZIONE AREA PER IMPIANTO DI DISTRIBUTORE CARBURANTI IN VIA FLAMINIA

CONTRODEDUZIONE ALL'UNICA OSSERVAZIONE PERVENUTA

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: arch. Anna CONTI

GRUPPO DI LAVORO: geom. Luca PIERSANTI, geom. Gaetano MEDORINI, geom. Andrea BROCCOLO,
dott.ssa Mariella MARIANI, p.i. Pier Giorgio METELLI, sig.ra Franca MESA

IL DIRIGENTE DI AREA: dott. Vincent OTTAVIANI

DATA: maggio 2017



CITTA' DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA

Varianti parziali al prg '97:

- 1) Località Sant'Eraclio – recepimento cartografico opere pubbliche stradali in via Londra, via Berlino e via Flaminia;**
- 2) Località Moano – adeguamento classificazione area per impianto di distributore carburanti in via Flaminia**

CONTRODEDUZIONE ALL'UNICA OSSERVAZIONE PERVENUTA

Indice:

Premesse	pag. 3
Sintesi osservazione	pag. 2
Proposta tecnica di controdeduzione	pag. 4
Conclusioni	pag. 5

Allegati:

Copia Unica osservazione pervenuta

Premesse:

La variante parziale in argomento, predisposta per le motivazioni e con le finalità risultanti dagli elaborati che la compongono, è stata adottata con D.C.C. n. 18 del 21/04/2016.

Gli atti relativi sono stati depositati presso l'Area Governo del Territorio, corso Cavour n. 89, in libera visione al pubblico ed il relativo avviso è stato pubblicato:

- all'Albo Pretorio elettronico del Comune di Foligno dal 24/05/2016 al 23/06/2016,
- sul BUR n. 22 del 24/05/2016,
- su "Il Messaggero Ed. Umbria del 30/05/2016",
- su "Il Corriere dell'Umbria" del 30/05/2016,
- sul sito Internet dell'Ente.

Nel corso del procedimento il "Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica" della "ASL Umbria 2" ha espresso parere favorevole all'attuazione di tale variante, ai sensi dell'art. 28, co. 2, l. r. 1/2015 e ss.mm.ii., con nota protocollo numero 13661 del 06/03/2017.

E' pervenuta una sola osservazione nei tempi utili per la presentazione (termine: 25/07/2016).

Non sono pervenute repliche.

Nel prospetto che segue si riepiloga sinteticamente il contenuto dell'osservazione presentata e si formulano proposte tecniche per le controdeduzioni, opportunamente motivate, nonché le conclusioni.

UNICA OSSERVAZIONE PERVENUTA

Presentata da	in qualità di	aree interessate	data d'arrivo* ¹	protocollo	nei Termini	accogliibilità
Alfredo Romagnoli	legale rappresentante della società "Centrale Metano Foligno S.r.l."	C.T., fogli di mappa: 239, particella 903 e 238, particelle 1898 e 1905.	14/07/2016 (S.U.I.)	num. 39770 del 15/07/2016	x	non accoglibile

Sintesi osservazione

La Società evidenzia, in premessa, che sta realizzando un impianto di distribuzione carburanti (oggi completato) sull'area censita al foglio di mappa 238 C.T., particelle 1898 e 1905 (ora identificate, a seguito di frazionamento con i numeri: 3106, 3108, 3109) assentito con il permesso di costruire n. 92/2015, rilasciato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 74, co. 5, della l. r. 13/06/2014, n. 10² "Testo unico in materia di commercio". Con la variante in argomento si è provveduto, in applicazione di tale norma, a classificare l'area come attrezzatura a servizio della viabilità. Considerato che le dimensioni del lotto, interessato dall'impianto, non permettono un'agevole collocazione delle attività accessorie consentite dall'articolo 74, commi 2 (lettere a, b, c)³ e 3⁴ della l. r. 10/2014, si chiede che la stessa classificazione sia

¹ Data di arrivo presso archivio o SUAPE o SUI o PEC o e-mail

² Legge regionale 10/2014 "Testo unico in materia di commercio", articolo 74 "Disciplina urbanistica e servizi accessori", comma 5: "La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali."


³ Legge regionale 10/2014 "Testo unico in materia di commercio", articolo 74 "Disciplina urbanistica e servizi accessori", comma 2: "Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa SCIA, è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della l. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500,00 mq., a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq. e comunque nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo);

estesa fino a comprendere anche la particella 903, censita dal C.T. al foglio di mappa 239 e recentemente acquistata dalla stessa società. Quest'ultima area potrebbe così, oltre a consentire la realizzazione d'adeguate zone sosta per il ristoro, ospitare tali attività accessorie (*"sempre consentite"* dalla norma sopra richiamata) e permettere quindi l'offerta di un servizio ottimale all'utenza dell'impianto. Sottolinea inoltre che il descritto potenziamento della struttura può comunque essere attuato con un intervento diretto, proposto come in precedenza ai sensi del richiamato articolo 74, comma 5, stessa l.r. n. 10/2014⁵. Questa modalità d'attuazione comporterebbe però l'adozione di un'ulteriore variante allo strumento urbanistico vigente ed un conseguente aggravio del procedimento.

Richiama inoltre, a supporto della propria osservazione, l'articolo 2, comma 6 della l.r. 1/2015 dove si specifica che la pubblica amministrazione è tenuta a adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, in materia di governo del territorio, scegliendo *"la soluzione meno affittiva per le imprese ed i cittadini"*.⁶



Stralcio dell'elaborato n. 2, proposta di variante – individuazione area oggetto di osservazione (Foglio 239 C.T., particella 903)

Proposta tecnica di controdeduzione

La possibilità di realizzare, nella particella censita dal C.T. con il numero 903 del foglio 239, le attività

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale."

4. Legge regionale 10/2014 "Testo unico in materia di commercio", articolo 74 "Disciplina urbanistica e servizi accessori", comma 3: "I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo."

5. Vedi nota 1

6. L.r. 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico in materia del territorio e materie correlate", articolo 2 "Finalità e principi", comma 6: "Le pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio e materie correlate, di cui al presente TU, adottano gli atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza scegliendo la soluzione meno affittiva per le imprese ed i cittadini."

accessorie necessarie a garantire un servizio ottimo per gli utenti, come del resto evidenziato nell'osservazione, è consentita dalla l.r. 10/2014, "Testo unico in materia di commercio", dove con l'articolo 74, commi 1, 2, 3 e 5 si stabilisce che:

- gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati: "*...in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle Zone A...*" di cui al DM LL.PP. n. 1444/1968 ed anche "*...nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.*" – (comma 1);
- "*Presso gli impianti di distribuzione carburanti...è sempre consentito: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande...b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici...nonché...l'esercizio della rivendita di tabacchi...c) la vendita di ogni bene e servizio...*" – (comma 2);
- è possibile "*... porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.*" – (comma 3);
- "*la localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A...*" – (comma 5).

Pertanto le attività previste dalle disposizioni normative sopra riepilogate si potranno realizzare, nell'area individuata dall'osservazione, con la stessa procedura già adottata per la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante, recentemente ultimato. Si ritiene quindi superfluo estendere, in questa fase alla particella 903 del foglio 239 (C.T.), la classificazione determinata dalla localizzazione dell'impianto di carburante nelle aree adiacenti, in virtù del "*mero adeguamento degli strumenti urbanistici*", stabilito dal Testo unico regionale in materia di commercio.

Utilizzando questa modalità attuativa non ci sarà nessun aggravio procedimentale per la società. I tempi procedurali saranno, infatti, solo quelli riconducibili all'acquisizione del titolo abilitativo necessario, in ogni caso, per l'esecuzione delle opere.

Conclusioni

Si propone di non accogliere l'osservazione presentata poiché, com'è evidenziato nella proposta tecnica di controdeduzione, le attività necessarie a migliorare il servizio potranno essere realizzate, nella citata particella 903 del foglio 239 (C.T.), ai sensi del più volte richiamato articolo 74 della l.r. 10/2014, senza nessun aggravio procedimentale per la società.

Questa relazione è rimessa al Dirigente dell'Area per le valutazioni di competenza ed il successivo inoltro al Consiglio Comunale.

Foligno, 10/05/17

Il coordinatore della progettazione

T.P.O. arch. Anna Conti